



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA
“RENZO CANESTRARI”

Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale

Psicologia Scolastica e di comunità

sede di Cesena

per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027

LM-51 R – Psicologia

INDICE

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO

ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

ART. 6 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

ART. 11 TIROCINIO

ART. 12 PROVA FINALE

Allegato:

Piano didattico per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente Regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

Art. 1 Caratteristiche del corso di studio

Il Corso di studio è:

- erogato in lingua italiana;
- erogato in modalità convenzionale;
- a libero accesso, con verifica delle conoscenze.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Psicologia scolastica e di comunità occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione effettuata da parte di una Commissione incaricata.

Requisiti curriculari

Per l'accesso al corso di laurea magistrale è obbligatoriamente richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti d'accesso:

- avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:
 - ex D.M. 270/2004: Classe L-24;
 - ex D.M. 509/1999: Classe 34;
- possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
- avere acquisito una Laurea conseguendo almeno 88 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

PSIC-01/A (M-PSI/01) - almeno 6 CFU;

PSIC-01/B (M-PSI/02) - almeno 6 CFU;

PSIC-01/C (M-PSI/03) - almeno 6 CFU;

PSIC-02/A (M-PSI/04) - almeno 6 CFU;

PSIC-03/A (M-PSI/05) - almeno 6 CFU;

PSIC-03/B (M-PSI/06) - almeno 6 CFU;

PSIC-04/A (M-PSI/07) - almeno 6 CFU;

PSIC-04/B (M-PSI/08) - almeno 6 CFU.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è effettuata mediante un'analisi del curriculum individuale del laureato. Non devono sostenere la prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione gli studenti che possono esercitare il diritto di opzione dal vecchio al nuovo ordinamento.

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Maggiori dettagli, incluse le modalità di soddisfacimento del requisito B2 per la lingua inglese, saranno contenuti nel bando/avviso di ammissione pubblicato sul sito web di corso di studio.

Nel caso di mancato superamento della verifica è preclusa l'iscrizione al Corso.

Eventuale recupero CFU di Tirocinio Pratico Valutativo non acquisiti nel Corso di laurea di primo livello

In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento di attività formative professionalizzanti pari a 10 CFU, i laureati triennali acquisiranno i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il sito del Corso.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di Corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività formative e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito del Corso.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è stabilito annualmente dal Corso di studio e indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito del Corso di studio.

Art. 6 Percorso a tempo parziale e percorso breve

Lo studente ha la possibilità di completare il Corso di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (percorso a tempo parziale)

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di studio e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni nei programmi degli insegnamenti pubblicati sul sito del Corso. Sono previsti almeno 6 appelli per le verifiche distribuiti nell'arco dell'anno solare, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni.

Art. 8 Attività formative a scelta dallo studente

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo:

- a. tutte le attività formative attivate nel Dipartimento di riferimento del Corso
- b. le attività formative individuate dal Consiglio di Corso di studio e previste nell'allegato piano didattico
- c. le attività formative che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite sito del Corso

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopradetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite il sito del Corso.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di studio

9.1 I crediti formativi universitari acquisiti in altri corsi di studio di Atenei italiani o esteri (anche della stessa Classe di laurea) sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative. Il riconoscimento dei crediti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti per non meno della metà.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

9.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al successivo comma 5 dell'art. 9. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

9.3 Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e degli obiettivi formativi del corso di studio e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di "attività a scelta dello studente" e "altre attività formative".

9.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

9.5 Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi non corrispondenti ad una specifica e completa attività formativa e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine ore lezioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività, comunque, valutate con verifica finale del profitto. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

9.6 Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

9.7 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti ciascun Consiglio di Corso di studio avvale di una Commissione riconoscimento carriere e CFU nominata dal Consiglio di Corso di studio che, in collaborazione con gli Uffici, predispone progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli studenti, una "tabella di corrispondenza" per rendere automatico il riconoscimento dei crediti nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate attraverso apposita delibera.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Art. 11 Tirocinio

11.1 Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)

Il corso di studio prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) curriculare finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di Psicologo. L'attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV), prevista all'interno del piano didattico della laurea magistrale, è svolta per un totale di 500 ore, pari a 20 CFU.

11.2 Tirocinio curriculare

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale o per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

Art. 12 Prova finale

Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale sarà preceduta da una Prova Pratica Valutativa che, in caso di superamento, consentirà l'accesso alla prova finale di cui è parte integrante.

Il superamento delle due prove certificherà l'abilitazione del neolaureato, che potrà quindi immediatamente iscriversi all'albo professionale.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale prevede la discussione del candidato con la Commissione in merito ad un elaborato scritto o a un prodotto tecnico che testimoni l'acquisizione di specifiche competenze proprie della Laurea Magistrale in oggetto acquisite nel corso dei due anni di studio. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163 dell'8 novembre 2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia – Classe LM- 51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. Ai fini del superamento della PPV lo studente deve acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accede alla discussione della tesi di laurea. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneità del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio.

Il Consiglio di corso di studio può indicare nel piano didattico specifiche modalità e sequenze temporali per la realizzazione della tesi. In ogni caso l'elaborato scritto o il prodotto tecnico finale devono confluire in una tesi elaborata in modo originale dallo studente.

I periodi di svolgimento delle prove finali sono deliberati annualmente in sede di programmazione didattica.

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum, al contenuto della tesi ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.